



TRIBUNALE DI ANCONA
Sezione II civile – Ufficio fallimenti

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:

Dott. Pierfilippo Mazzagrecò

Presidente

Dott.ssa Giuliana Filippello

Giudice

Dott.ssa Giovanna Bilò

Giudice rel.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

visto il ricorso con riserva di domanda di concordato depositato in data 01.07.2019 dalla J.P. INDUSTRIES S.P.A. (p.i. 00420120420), in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, Giovanni Porcarelli, con sede in Fabriano (An), Via Dante, n. 284, e la contestuale istanza di concessione di termine per il deposito della proposta e della documentazione di legge a corredo;

visto il decreto del 08.07.2019 con il quale è stato concesso termine fino al 29.11.2019 per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 161, commi 2 e 3, l. fall.;

visto il provvedimento di proroga del termine, per ulteriori 60 giorni e pertanto fino al 28.01.2020, emesso in data 12.12.2019;

visti la proposta ed il piano depositati dalla ricorrente in data 28.01.2020;

visto il decreto emesso in data 18.02.2020 con il quale il Tribunale, previa assegnazione di termine di 15 giorni per osservazioni, convocava la ricorrente all'udienza del 05.03.2020 ai fini della declaratoria di inammissibilità;

sentito il ricorrente all'udienza del 05.03.2020;

lette le memorie depositate da J.P. Industries S.p.a. in occasione della predetta udienza;

rilevato che con tale memoria, sottoscritta dall'amministratore unico e legale rappresentante della J.P. Industris S.p.a., la società ha dichiarato di rinunciare alla proposta concordataria;

considerato, tuttavia, che tale rinuncia non risulta assistita da delibera dell'organo amministrativo redatta da notaio, a norma dell'art. 152 l. fall. e, pertanto, la stessa non è ammissibile e non può essere considerata dal Tribunale. Invero, per dottrina e giurisprudenza uniformi, la formulazione della rinuncia deve avvenire con modalità perfettamente speculari alla domanda, sicché essa non solo va sottoscritta dall'imprenditore (o da chi sia legittimato a spenderne validamente il nome), ma va altresì preceduta da idonea deliberazione ai sensi dell'art. 152 l. fall. In particolare, è indispensabile che quest'ultima sia assunta e verbalizzata nel rispetto delle prescrizioni di legge, con conseguente intervento del notaio (cfr. App. Bologna,



25.02.2013, secondo cui “l'intento abdicativo va espresso secondo i medesimi requisiti di forma eventualmente sanciti *ad substantiam* per l'atto cui si voglia rinunciare (cfr. Cass. 1270/68, Cass. 6464/80, Cass. 5454/90, Cass. 8878/2000, Cass. 15124/2010. ecc.), cui occorre equiparare le relative modalità legittimanti tipiche, sancite di volta in volta dalla legge; come noto (attraverso il co. 4° dell'art. 161 l.f., che tuttora richiama l'art. 152, ult. co., l.f.) per le società di capitali, la delibera degli amministratori - la quale fa le veci della decisione approvata dalla maggioranza del capitale sociale, nelle società di persone - volta a stabilire la proposta e le condizioni del CA ... deva risultare de verbale redatto dal notaio ed è depositata ed iscritta nel registro delle imprese, a norma dell'art. 2436 c.c.: trattasi di un adempimento che deve comunque intervenire almeno prima del provvedimento del Tribunale fallimentare (cfr. Cass. 4045/67, Trib. Roma 26/3/1998 su Vita Not.1999, p.313, ecc.), sicché l'oggettiva constatazione della sua persistente assenza ... varrebbe *ex se* ad impedire che la suddetta rinuncia possa rimuovere l'originaria istanza di C.P., valida ed efficace secondo tutte le prescrizioni.”). Il verbale notarile non risulta allegato alla rinuncia depositata all'udienza del 05.03.2020, né è stato depositato per via telematica nel fascicolo della procedura; ritenuto, pertanto, di dover procedere all'esame della proposta e del piano alla luce delle osservazioni depositate dalla ricorrente in data 05.03.2020;

considerato che la J.P. INDUSTRIES S.P.A. propone di soddisfare integralmente:

- le spese di procedura, per l'attività dei Commissari giudiziali, del liquidatore e di eventuali c.t.u., stimate in € 1.000.000,00;
- i compensi prededucibili dei legali, degli stimatori (per la parte non corrisposta) e dell'attestatore per l'attività funzionale alla presentazione della proposta concordataria, pari ad € 684.320,00;
- le spese di gestione relative al quinquennio di esecuzione del piano, stimate in € 5.307.200, cui si aggiunge un fondo rischi ed oneri non prevedibili pari ad € 2.500.000;
- i debiti nei confronti dei dipendenti, pari ad € 5.767.059,00 (detratti quelli oggetto di accollo liberatorio da parte della costituenda newco. per € 3.013.469), integrato di un fondo rischi funzionale a coprire le indennità di licenziamento dei lavoratori in esubero, pari ad € 4.446.000, e di un ulteriore fondo rischi di € 200.000 per i costi di eventuali cause;
- i fornitori privilegiati, per € 248.259,00, con riconoscimento degli interessi al tasso legale;
- i debiti tributari, per € 6.159.638,00, con riconoscimento degli interessi al tasso previsto dalla normativa vigente;
- i debiti previdenziali, per € 15.156.486,00, con riconoscimento degli interessi al tasso previsto dalla normativa vigente;

l'ammontare dei debiti privilegiati fiscali e previdenziali è, poi, integrato con la previsione di un fondo rischi di € 6.192.769 finalizzato a coprire il rischio di disconoscimento del credito di imposta per le annualità 2015/2018, stimato in € 4.283.196,00, gli esiti degli accertamenti in corso relativi a tributi erariali e comunali, stimato in € 350.000, le passività conseguenti al mancato riconoscimento dell'esonero dal versamento del contributo addizionale CIGS, per € 1.139.573, comprensivo di interessi;



- gli ulteriori debiti privilegiati, pari ad € 60.000,00, con riconoscimento degli interessi al tasso legale;

è, infine, previsto un ulteriore fondo rischi a copertura degli interessi passivi, anche moratori, per € 500.000;

- i creditori chirografari, per complessivi € 3.938.121, con previsione di un fondo rischi di ulteriori € 1.000.000;
- i creditori postergati, per € 1.340.000,00;

rilevato che la società intende reperire le risorse a tal fine necessarie mediante:

liquidazione di tutte le immobilizzazioni materiali non oggetto di conferimento, stimate in complessivi € 49.588,871, secondo le modalità prescritte dagli artt. 182, comma 4, e 107-108ter l. fall. e, nello specifico:

- € 46.732.713 per immobili;
- € 9.259.765,00 per rimanenze;
- € 3.092.559,00 per macchinari ed impianti;

realizzazione dei crediti commerciali, pari ad € 192.271, e di quelli tributari e previdenziali, per € 970.928,00;

liquidità pari ad € 62.124,00;

costituzione di una newco., destinata alla prosecuzione dell'attività aziendale, nella quale conferire:

- alcune porzioni dell'opificio industriale sito in Fabriano, fraz. Santa Maria, del valore di € 2.267.287;
- tutti i beni mobili strumentali alla prosecuzione dell'attività, costituiti da impianti, macchinari ed attrezzature, per un valore complessivo di € 6.638.104,00;
- le immobilizzazioni immateriali costituite da marchi e brevetti, per un valore di € 140.000,00;
- il magazzino funzionale alla prosecuzione dell'attività, secondo le modalità prescritte nella bozza di contratto estimatorio, di durata di 12 mesi, che la ricorrente e la newco. provvederebbero a sottoscrivere, stimato in complessivi € 2.232.253;
- n. 250 dipendenti;
- i debiti verso i fornitori strategici con i quali non è stato definito un accordo specifico;
- i crediti verso fornitori strategici per € 594.944;
- i debiti verso i dipendenti oggetto di trasferimento nella newco. pari ad € 3.013.469,00;
- i debiti e crediti verso parti correlate;
- i debiti e crediti prededucibili;

il valore del conferimento è determinato in misura corrispondente al netto patrimoniale, pari ad € 120.360,00. Il socio ed amministratore unico, Giovanni Porcarelli, ha sottoscritto atto di impegno, per sé o per persona da nominare, di integrare il capitale sociale della newco. fino all'importo di € 6.000.000.000 che verranno versati, in base al fabbisogno della conferitaria, entro il 31.12.2020;

stipula da parte della newco. di tre contratti di locazione aventi ad oggetto:



- porzione dell'immobile di Santa Maria, nel Comune di Fabriano, per quattro anni (salvo proroga e con diritto di recesso mediante preavviso di 6 mesi, nonché diritto di prelazione in caso di aggiudicazione a terzi), verso un canone mensile di € 10.000,00;
- porzione dell'immobile di Maragone, nel Comune di Fabriano, per due anni (salvo proroga e con diritto di recesso mediante preavviso di 6 mesi, nonché diritto di prelazione in caso di aggiudicazione a terzi) verso un canone mensile di € 20.000,00;
- porzione dell'immobile di Gaifana, nel Comune di Nocera Umbra, di durata annuale (salvo proroga e con diritto di recesso mediante preavviso di 6 mesi, nonché diritto di prelazione in caso di aggiudicazione a terzi), verso un corrispettivo di € 15.000,00;

cessione della partecipazione nella newco. mediante procedure competitive, con impegno del sig. Giovanni Porcarelli, per sé o per persona da nominare, ad acquistare la stessa, al valore di conferimento, in difetto di offerta migliorativa;

rilevato che il piano viene descritto dalla ricorrente come concordato misto, atteso che, oltre che la liquidazione dei beni, esso contempla la prosecuzione indiretta dell'attività d'impresa, per il tramite di una newco. Da tale configurazione, la J.P. fa, tuttavia, discendere l'applicabilità alla fattispecie della disciplina del concordato liquidatorio, sul rilievo che il soddisfacimento dei creditori deriva, nella sua totalità, dal ricavato della liquidazione dei cespiti dimessi, in tal modo aderendo al criterio della prevalenza quantitativa recepito dall'art. 84, comma 3, CCII. Evidenzia, inoltre, alla stregua di tale ultima disposizione, che il numero di dipendenti assunti dalla conferitaria è inferiore al 50% di quelli attualmente in forze presso la ricorrente;

considerato che non vi è dubbio che anche la prosecuzione dell'attività d'impresa attraverso una società conferitaria debba ricondursi al paradigma dell'art. 186bis l. fall., atteso che tale disposizione espressamente contempla, al comma 1, "la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione". L'esplicita previsione normativa, in altri termini, induce a ritenere che il legislatore abbia dato rilevanza alla continuità in senso oggettivo, la quale non può considerarsi esclusa dal fatto che l'azienda sia conferita in altra società di nuova costituzione e quandanche la partecipazione in quest'ultima, come nella fattispecie, sia destinata alla cessione (cfr. App. Genova 06.07.2018; Trib. Trento, 06.07.2017; Trib. Firenze, 11.05.2016; Trib. Udine 05.05.2016; Trib. Alessandria 18.01.2016; Trib. Roma 24.03.2015; Trib. Bolzano 10.03.2015; Trib. Reggio Emilia 21.10.2014);

rilevato, tuttavia, che non è vero che tutti i creditori verrebbero soddisfatti con il ricavato della liquidazione, atteso che tra le voci oggetto di conferimento rientrano anche i debiti nei confronti dei dipendenti ceduti e di alcuni fornitori, oltre che verso parti correlate, per i quali si prevede la contestuale rinuncia a far valere le proprie pretese nei confronti della J.P. Industries. Ne consegue che tali creditori potranno essere soddisfatti, in via esclusiva, solo con il ricavato della prosecuzione dell'attività aziendale. In sede di osservazioni la ricorrente ha evidenziato come, in realtà, tali creditori, in forza del conferimento, non potrebbero più considerarsi in capo a J.P. Industries, atteso che il piano risulta condizionato al rilascio di liberatoria in favore di quest'ultima. In proposito, il Tribunale non può che rilevare che né con la proposta, né con le osservazioni le dette liberatorie sono state depositate. Pertanto, anche in considerazioni dei rilievi che seguiranno in punto di fattibilità giuridica e di stima dell'attivo destinato alla liquidazione, la prosecuzione dell'attività d'impresa è senz'altro funzionale al soddisfacimento



di parte dei creditori di J.P. Con conseguente qualificazione della proposta come in continuità. A ciò si aggiunga che, ai creditori non conferiti, la proposta destina i canoni di locazione degli immobili della società conferente, i quali pure devono ritenersi come rinvenienti dai flussi di cassa prodotti dalla prosecuzione dell'attività aziendale da parte della newco., quantomeno per gli anni di esercizio successivi al primo, in cui eventuali perdite, fino all'importo di € 6.000.000, sarebbero coperte dal finanziamento promesso dal socio. La circostanza, esposta dalla ricorrente con le osservazioni, che le somme conseguite a titolo di canoni corrisponderebbero a poco più del 2% dell'attivo complessivamente destinato ai creditori è irrilevante ai fini della qualificazione giuridica, alla luce delle considerazioni sopra svolte, quanto ai creditori oggetto di conferimento, e di quelle che seguiranno in punto di applicabilità del criterio della prevalenza;

considerato, infatti, in conformità con il più recente e senz'altro condivisibile orientamento espresso dalla Suprema Corte e posto che l'art. 84 CCII, invocato dalla ricorrente anche con le osservazioni, non è ancora vigente, che l'art. 186bis l. fall., "all'ultimo periodo del suo primo comma, include espressamente nel novero regolato dalla disciplina speciale il caso in cui il piano preveda anche la liquidazione di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa. La compresenza in piano di attività liquidatorie che si accompagnino alla prosecuzione dell'attività aziendale è dunque espressamente contemplata dal legislatore, all'interno della norma, speciale e derogatoria dei criteri generali, di cui all'art. 186-bis legge fall.. Il che non lascia spazio a equivoci di sorta in merito al fatto che tale normativa governi la fattispecie (vale a dire che il concordato tradizionalmente definito come misto sia, nelle intenzioni del legislatore, un concordato in continuità che prevede la dismissione di beni). 8.5 Il dato normativo non evoca alcun rapporto di prevalenza di una parte dei beni rispetto all'altra a cui è riservata diversa sorte, ma fa riferimento alla liquidazione dei beni non funzionali all'esercizio dell'impresa, implicitamente ritenendo che quelli funzionali siano invece destinati alla prosecuzione dell'attività aziendale. La regola prevista dalla norma non riguarda la quantità delle porzioni a cui sia affidato un diverso destino (e la conseguente prevalenza dell'una rispetto all'altra in funzione delle risorse da devolvere alla soddisfazione dei creditori), ma la funzionalità di una porzione dei beni alla continuazione dell'impresa in uno scenario concordatario. Si tratta di una clausola elastica, fondata su un criterio qualitativo piuttosto che quantitativo, che investe una parte dei beni aziendali, da apprezzarsi non nella loro mera materiale consistenza, ma in funzione, per la porzione non destinata alla vendita, della possibilità di poter essere organizzati, ex art. 2555 cod. civ., per l'esercizio dell'impresa o di una sua parte. La norma dunque non pone una distinzione fra gruppi di beni, ma fra beni da liquidare e beni organizzabili e organizzati per la continuità dell'impresa. Il parametro della funzionalità impone perciò all'interprete di indagare l'effettivo persistere di una continuità d'impresa che, sia pur in misura limitata o ridotta a taluni rami o sedi, assuma una sua autonoma rilevanza in termini economici ed a cui i beni sottratti alla liquidazione siano effettivamente strumentali" (Cass. sez. I, 15.01.2020, n. 734);

ritenuta l'infondatezza del rilievo esplicitato dalla ricorrente in sede di osservazioni secondo cui, essendo la continuità funzionale alla salvaguardia dei posti di lavoro e non a soddisfare i creditori, non ricorrerebbe il presupposto del "miglior soddisfacimento dei creditori" e, pertanto, il concordato non sarebbe in continuità. Sulla circostanza che, in realtà, il conferimento è funzionale al soddisfacimento, quantomeno, dei creditori conferiti si è già detto. Appare, poi, alquanto ovvio che il criterio del "miglior soddisfacimento dei creditori"



non è un presupposto alla stregua del quale qualificare il concordato come in continuità ma un requisito che il concordato in continuità deve soddisfare per potersi ritenere ammissibile. Il Tribunale prende atto della preoccupazione della ricorrente per la salvaguardia dei posti di lavoro. Ma parimenti deve prendere atto del fatto che la proposta, per quanto si dirà nel prosieguo, non soddisfa i requisiti di legge e, in tal modo, non offre a tali lavoratori alcuna assicurazione di effettiva prosecuzione dei rapporti in essere, né di pagamento dei crediti maturati. E, come di seguito esposto, tali conclusioni non muterebbero quandanche si accedesse alla qualificazione, propugnata dalla ricorrente, del piano come liquidatorio;

ritenuto, pertanto, che il piano concordatario proposto è senz'altro in continuità e, come tale, esso deve intendersi soggetto alla disciplina prevista dall'art. 186bis l. fall. (oltre che agli artt. 160, comma 4, in tema di soddisfazione minima dei creditori, 163, comma 5, in materia di proposte di concordato concorrenti, e 182-quinquies, comma 5, in punto di autorizzazione al pagamento di crediti anteriori);

che, di conseguenza, esso è inammissibile in difetto dell'attestazione prescritta dall'art. 186bis, comma 2, lett. b), relativa alla funzionalità della prosecuzione dell'attività d'impresa al miglior soddisfacimento dei creditori;

rilevato che risulta violato anche l'art. 186bis, comma 2, lett. c), l. fall., atteso che, a fronte della moratoria ultrannuale dei creditori privilegiati, non risultano specificamente computati gli interessi spettanti a ciascuno fino alla data del pagamento. Eppure, in materia di concordato preventivo, “la regola generale è quella del pagamento non dilazionato dei creditori privilegiati, sicché l'adempimento con una tempistica superiore a quella imposta dai tempi tecnici della procedura (e della liquidazione, in caso di concordato cosiddetto “liquidativo”) equivale a soddisfazione non integrale degli stessi in ragione della perdita economica conseguente al ritardo, rispetto ai tempi “normali”, con il quale i creditori conseguono la disponibilità delle somme ad essi spettanti. La determinazione in concreto di tale perdita, rilevante ai fini del computo del voto ex art. 177, terzo comma, legge fall., costituisce un accertamento in fatto che il giudice di merito deve compiere alla luce della relazione giurata ex art. 160, secondo comma, legge fall., tenendo conto degli eventuali interessi offerti ai creditori e dei tempi tecnici di realizzo dei beni gravati in ipotesi di soluzione alternativa al concordato, oltre che del contenuto concreto della proposta nonché della disciplina degli interessi di cui agli artt. 54 e 55 l.fall. (richiamata dall'art. 169 legge fall.)” (Cass. sez. I, 09.05.2014, n. 10112. Conf. Cass. sez. I, 26.09.2014, n. 20388; Cass. sez. I, 02.09.2015, n. 17461). In altri termini anche il pagamento integrale, se ritardato, è produttivo di un danno per il creditore, rappresentato dalla misura degli interessi maturati in pendenza della dilazione. Il computo di tali interessi, pertanto, è essenziale, ai fini dell'esatta quantificazione del credito di ciascuno e della determinazione dei termini di ammissione al voto dei creditori privilegiati. E', dunque, “onere del creditore allegare e dimostrare che la dilazione di pagamento proposta determina in capo a quei creditori privilegiati una perdita economica pienamente controbilanciata dalla entità degli interessi corrisposti, oltre che in equilibrio con la tempistica organizzativa del meccanismo del pagamento” (Cass. sez. I, 19.01.2016, n. 3482). La ricorrente si limita, invece, ad appostare più fondi a copertura degli interessi maturandi nel corso del quinquennio di esecuzione del piano,



che si assumono calcolati in applicazione del tasso legale. L'ammontare degli interessi spettante a ciascun creditore non è indicato, in tal modo precludendosi al Tribunale, prima che ai creditori, la verifica della correttezza dei calcoli esposti e obliterando del tutto il dato concernente la misura del voto spettante a ciascuno. In sede di osservazioni, la ricorrente ha rappresentato che nelle slides 35, 36, 40 e 41 il termine di pagamento è indicato nel quinto anno dall'omologa. Il Tribunale si limita ad evidenziare che alla slide 35 il quinto anno è indicato come termine ultimo e non come data di pagamento. Il pagamento è, in realtà, previsto dalla data dell'omologa fino al quinto anno, specificandosi, anzi, rispetto ai creditori prededucibili, che esso interverrà in base alle risorse disponibili. Alla slide 41, inoltre, si quantificano gli incassi previsti per ciascun anno di esecuzione. Il Tribunale prende atto, in questa sede, che l'intenzione della ricorrente era quella di accantonare tali somme e non distribuirle fino allo scadere del quinquennio. Ma continua a non poter quantificare il credito complessivo di ciascun creditore, nonché il diritto di voto a ciascuno spettante in relazione agli interessi maturandi;

ritenuto, in ogni caso, che il piano non è giuridicamente fattibile, quanto alla continuità, a fronte delle plurime condizioni, talune anche di contenuto indeterminato, apposte al versamento in conto capitale di € 6.000.000.000, espressamente destinato a sopperire al fabbisogno della società conferitaria per la prosecuzione dell'attività d'impresa fino al 31.12.2020. Il business plan della newco. prevede, infatti, una gestione in perdita, per il primo anno di attività, quantificata in € 600.000. Il finanziamento, cui il socio Giovanni Porcarelli si è obbligato in proprio o per persona da nominare con atto allegato alla proposta, è, pertanto, essenziale ai fini della stessa ammissibilità della prosecuzione dell'attività d'impresa. Tuttavia, oltre a non essere dimostrata la capacità finanziaria del socio di sostenere un tale esborso, l'effettivo versamento della somma è subordinato ad un accordo con i lavoratori ceduti della J.P. Industries S.p.a., al rilascio di liberatoria in favore della ricorrente da parte dei titolari dei crediti conferiti, all'accesso della ricorrente alla CIGS per un periodo di 12 mesi e al conseguimento, da parte della ricorrente e della newco. in modo coordinato, di strumenti di flessibilità per poter attivare in modo equilibrato la propria fase di start up. Quanto alla richiesta rinuncia dei creditori alle proprie pretese nei confronti della ricorrente, come anticipato, non risultano, allo stato, neppure intavolate trattative. In particolare, rispetto ai dipendenti, non vi è prova che sia stata attivata la procedura di consultazione prescritta dall'art. 47 l. 29.12.1990, n. 428. Con riferimento all'accesso alla CIGS per ulteriori 12 mesi, non è chiaro se detto periodo debba decorrere dal conferimento ovvero dalla scadenza della proroga fino al 23.07.2020. Per vero, in difetto di documentazione al riguardo, non è neppure chiaro se tale proroga sia già stata conseguita (nella proposta si menziona il solo accordo con le organizzazioni sindacali a pag. 5, mentre l'accesso al beneficio si dà per autorizzato a pag. 27). In ogni caso, considerato che la ricorrente ha beneficiato dei detti ammortizzatori sociali, in forza di successive proroghe, fin dal dicembre 2011, l'accesso al beneficio è tutt'altro che certo. Indeterminata è poi la condizione concernente non meglio specificati strumenti di flessibilità che, evidentemente, finisce con il rimettere all'insindacabile discrezionalità delle parti la valutazione dei presupposti per l'effettiva realizzazione del finanziamento. Per non dire che



uno dei motivi posti all'origine dell'attuale situazione di decozione della J.P. viene identificata, nel piano, nel costante rifiuto opposto dagli istituti di credito a finanziarne l'attività, cosicché l'avveramento di tale condizione appare di difficile configurazione. E poiché il tribunale è chiamato a verificare, tra le altre cose, la fattibilità giuridica del concordato al momento della decisione circa l'ammissibilità della domanda, è evidente che tutte le condizioni richiamate avrebbero dovuto già essersi realizzate all'atto del deposito della proposta e del piano, non potendosi certo rinviare l'accertamento della fattibilità giuridica ad una fase successiva all'ammissione. Con le osservazioni la ricorrente contesta la riconduzione di tali profili nell'alveo della fattibilità giuridica, ritenendo trattarsi di aspetti concernenti, invece, la fattibilità economica e, pertanto, da rimettere alla valutazione dei creditori. Reputa il Tribunale che, intanto, ai creditori possa rimettersi la valutazione della fattibilità economica in quanto il piano sia compiutamente delineato sotto il profilo giuridico. La proposta di JP, tuttavia, si limita a preconizzare un conferimento in una newco., senza specificazione dei crediti e debiti conferiti per quanto di seguito si dirà, quantificando una gestione in perdita e condizionando il finanziamento ai suddetti presupposti, allo stato inesistenti e, in parte, si ribadisce, indeterminati. In tal modo il Tribunale è chiamato a valutare una proposta di concordato che, all'attualità, ha come unica certezza giuridica una gestione in perdita, per il primo anno, per € 600.000. Non è possibile pretendere una valutazione fondata sul presupposto di un finanziamento allorquando del conseguimento di tale finanziamento non vi è, per tutte le ragioni sopra esposte, certezza alcuna. Né può condividersi il rilievo della ricorrente secondo cui le argomentazioni del Collegio dovrebbero indurre a ritenere non fattibili tutte le proposte condizionate all'omologa. Anche il conferimento di cui si discute è condizionato all'omologa, ma tale circostanza non è stata oggetto di alcun rilievo da parte del Tribunale. E' evidente, infatti, che con l'omologa la proposta concordataria che non contenga altre condizioni e, pertanto, sia pienamente delineata nelle sue modalità operative, diventa giuridicamente fattibile. Nel caso di specie, invece, il Tribunale dovrebbe omologare un piano incerto nei contenuti, a prescindere dalla non esaminabile e non esaminata effettiva possibilità di attuazione (rimessa alla valutazione dei creditori);

rilevato, ancora, che il piano è indeterminato nell'individuazione dei crediti e debiti oggetto di conferimento, atteso che gli stessi sono indicati solo nel loro complessivo ammontare senza specificazione dei titolari delle singole pretese che andrebbero a costituire l'attivo ed il passivo della newco. In particolare, non vengono individuati i lavoratori che dovrebbero beneficiare della cessione; non è stato possibile determinare l'ammontare dei crediti verso parti correlate oggetto di conferimento; si ignora, ad oggi, l'ammontare dei debiti prededucibili maturati. A ciò si aggiunga che i crediti dei fornitori strategici vengono indicati come coloro nei confronti dei quali "non è stato definito un accordo specifico" ma, allo stato, non è noto rispetto a quali creditori questo accordo sia stato raggiunto, né di che natura esso sia. Gli importi indicati, inoltre, variano a seconda del documento prodotto che si prenda in considerazione. E così, i debiti verso i fornitori vengono indicati in € 346.922,00 a pag. 27 del piano (all. 10), in complessivi € 1.790.545 a pagg. 36 e 39 dell'attestazione ed in € 1.480.151 a pag. 53 del business plan della newco.; i debiti verso parti correlate parrebbero ammontare ad € 2.867.882



a pag. 27 dell'all. 10, ad € 6.306.080 a pagg. 36 e 40 dell'attestazione e ad € 6.632.832 a pag. 53 del business plan della conferitaria. La ricorrente, pur rappresentando di poter precisare i dati forniti, non vi ha provveduto in considerazione della rinuncia formulata, seppur non correttamente formalizzata;

ritenuto, in aggiunta, che quandanche si condividesse la qualificazione giuridica della presente proposta come concordato liquidatorio, essa resta inammissibile sotto molteplici profili di seguito esposti;

rilevato, infatti, che la proposta non risulta sottoscritta dal legale rappresentante della società ricorrente, in violazione degli artt. 161, comma 4, e 152 l. fall. Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, se ai fini della presentazione della domanda di concordato con riserva di cui all'art. 161, comma 6, l. fall., è sufficiente che il ricorso sia sottoscritto dal difensore munito di procura (come, di fatto, avvenuto nella fattispecie), non occorrendo che sia personalmente sottoscritto anche dal debitore, attesa "la scissione tra i due momenti, del deposito della domanda di concordato con riserva, e del deposito della proposta, oltre che del piano e della documentazione, nel termine fissato dal giudice" (Cass., sez. I 12.01.2017, n. 598), le formalità prescritte dall'art. 152 l. fall. e, nello specifico, la sottoscrizione della proposta da parte del legale rappresentante della società, devono essere rispettate al momento del successivo completamento della domanda con il deposito della proposta (Cass. sez. I, 04.09.2017, n. 20725). In difetto, attesa la valenza non solo giurisdizionale ma negoziale della proposta concordataria, questa deve ritenersi inammissibile. Le diverse prassi richiamate nelle osservazioni dalla ricorrente, comunque non documentate, sono di scarso rilievo a fronte delle precise indicazioni della giurisprudenza di legittimità sopra richiamate;

considerato che l'omessa specificazione dell'ordine dei pagamenti dei crediti ed il generico riconoscimento degli interessi a tutti i privilegiati per l'arco dell'intero quinquennio di esecuzione del piano, che inficia la proposta quandanche qualificata come liquidatoria, si lega alla circostanza che l'elenco dei creditori allegato non contiene l'indicazione della specifica causa di prelazione che assiste ciascuno di essi, limitandosi la ricorrente ad indicarne genericamente la natura privilegiata, in violazione dell'art. 161, comma 2, lett. b), l. fall. In tal modo, non solo è preclusa al Tribunale, prima che ai creditori, la verifica della correttezza dei calcoli degli interessi, ma si determina anche un ingiustificato incremento del passivo complessivamente stimato, aggravato degli interessi di quei privilegiati che, per il fatto di essere soddisfatti anteriormente al decorso dell'ultimo anno, non avrebbero diritto a tali importi (e, tuttavia, anche per essi sarebbero chiamati a votare), nonché la violazione dell'ordine delle cause di prelazione, omettendo il piano di declinare l'ordine dei pagamenti in ossequio al grado di privilegio spettante a ciascuno. Come detto, con le osservazioni la ricorrente ha precisato di voler pagare tutti i creditori allo scadere del quinto anno. Fermi i rilievi in punto di omessa indicazione delle cause di prelazione che assistono ciascun creditore, comunque necessitata ai sensi dell'art. 162, comma 2, lett. b), l. fall., il Tribunale non può non evidenziare come tale soluzione determini un ingiustificato aggravio del passivo effettivo (e non solo stimato),



appesantendolo degli interessi spettanti a quei creditori che, in conseguenza dell'acquisita disponibilità di somme, potrebbero essere soddisfatti anteriormente al quinquennio;

rilevato che l'ordine delle cause legittime di prelazione risulta pure violato per effetto del computo, tra i crediti privilegiati fiscali e previdenziali, anche degli aggi, degli ulteriori oneri accessori e del 50% delle sanzioni contributive, in realtà di rango chirografario, come, peraltro, evidenziato dall'attestatore (pagg. 37, 42-44);

che, ancora, è violato l'art. 182ter l. fall., atteso che, a fronte di un pagamento dilazionato dei crediti tributari e previdenziali, la ricorrente avrebbe dovuto presentare domanda di transazione fiscale di cui, invece, non si fa menzione in atti. Le considerazioni della ricorrente, che nelle osservazioni rileva che tali crediti sarebbero stati soddisfatti allo scadere del quinto anno, con pagamenti integrale degli interessi, non vale a sottrarre la ricorrente dall'obbligo di deposito della detta transazione fiscale che, ai sensi dell'art. 182ter l. fall., è prescritta anche in caso di pagamento solo ritardato, quandanche integrale;

considerato che il piano fonda il previsto soddisfacimento integrale di tutti i creditori prevalentemente sulla stima del patrimonio immobiliare per complessivi € 49.000.000, di cui € 25.500.000 relativi all'immobile di Gaifana, nel Comune di Nocera Umbra (PG), € 12.500.000 per l'immobile di Maragone, nel Comune di Fabriano (AN) ed € 11.000.000 per l'immobile di Santa Maria, nel Comune di Fabriano (AN). In proposito occorre ribadire, in conformità con l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione (Cass. sez. un., 23.01.20213, n. 1521), che, in sede di valutazione di ammissibilità della proposta concordataria, il tribunale è tenuto a verificare la fattibilità del piano, esercitando un sindacato che non è di secondo grado, non si esercita, cioè, sulla sola completezza e congruità logica dell'attestazione del professionista di cui alla l. fall., art. 161, comma 3, ma consiste nella verifica diretta del presupposto stesso. Tuttavia, mentre il sindacato del giudice sulla fattibilità giuridica non ha particolari limiti, la fattibilità economica, invece, deve limitarsi alla verifica della sussistenza o meno di una assoluta, manifesta non attitudine del piano presentato dal debitore a raggiungere gli obiettivi prefissati, ossia a realizzare la causa concreta del concordato, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi mediante una sia pur minimale soddisfazione dei creditori chirografari in un tempo ragionevole (causa in astratto)" (Cass. sez. I, 23.05.2014, n. 11497). Resta fermo, pertanto, il controllo sulla completezza e correttezza dei dati informativi forniti dal debitore ai creditori, con la proposta di concordato e i documenti allegati, ai fini della consapevole espressione del loro voto. Infatti, proprio la rimessione ai creditori delle valutazioni in punto di fattibilità economica impongono "la sussistenza di una idonea preventiva attestazione di realizzabilità del piano nell'ambito della quale al professionista viene domandata una valutazione che, pur espressa secondo la propria perizia ed esperienza e pur articolandosi in una congettura, deve tuttavia esprimere una prognosi seria di adempimento nel raffronto tra le componenti essenziali del programma e la situazione economico-patrimoniale dell'impresa. Il giudizio da lui espresso si risolve, pertanto, in una formulazione di motivata idoneità del piano al raggiungimento di risultati esposti dal



debitore ed in un'analisi di dettaglio che dia conto dei criteri usati, con la precisazione che, come per la veridicità dei dati aziendali, anche nella prognosi di fattibilità l'esperto deve indicare in modo non generico i tempi e i modi di raggiungimento del risultato prospettato e gli strumenti di verifica dell'obiettivo, rendendo manifesto l'iter logico tecnico, metodologico e giuridico seguito nei riscontri documentali, nelle sue attestazioni, nei suoi giudizi professionali e nelle sue conclusioni” (Trib. Savona 25.11.2015). Non vi è dubbio, poi, che nell'ambito di un concordato preventivo che incentra larga parte della soddisfazione dei creditori sulla cessione dei beni, aspetto di fondamentale importanza nell'attestazione del professionista è rappresentato dalla stima del presumibile valore di realizzo dei cespiti da liquidare;

ritenuto che l'attestazione del professionista non soddisfi, in riferimento alla valutazione degli immobili, i requisiti di completezza, logicità e congruenza prescritti atteso che la stessa, nel richiamarsi alle perizie prodotte dalla ricorrente, erroneamente afferma che queste si fondino, oltre che sul criterio del costo di costruzione, su una comparazione con i valori OMI e con quelli desunti dagli annunci immobiliari relativi a compendi industriali delle zone limitrofe (pagg. 22 e 53 dell'attestazione). In realtà, in ciascuna delle tre perizie in atti lo stimatore ha espressamente e recisamente respinto la rilevanza di tali criteri, quanto ai valori OMI perché li ha ritenuti fortemente sottodimensionati e sostanzialmente non applicabili alle fattispecie in esame, in quanto “pesantemente influenzati dalla contestuale situazione economico-produttiva, assai critica”; quanto agli annunci immobiliari perché ritenuti di numero limitato e, essi pure, eccessivamente influenzati dalle “vendite in sede fallimentari o esecutiva con le quali, attraverso il noto sistema dei ribassi (vincolato alla scelta di vendere comunque sia), taluni immobili vengono letteralmente svenduti ...” (pag. 30 della perizia relativa all'immobile di S. Maria; pag. 25 della perizia relativa all'immobile di Maragone; pag. 31 della perizia relativa all'immobile di Gaifana). E ad essi ha sostituito una personale rideterminazione del valore dei beni “non immune da aspetti soggettivi, ma comunque basata sull'analisi delle caratteristiche effettive” che ha condotto ad una rivalutazione del complesso delle immobilizzazioni materiali della ricorrente di circa 50.000.000,00. Né nell'attestazione, né nella perizia si spiega come sia possibile che un complesso industriale acquistato nel 2011 per il prezzo di € 10.000.000,00, (seppur con l'onere di mantenere in forze 700 dipendenti per 4 anni, secondo quanto pur riferito dall'attestatore) ed iscritto in bilancio al 31.12.2017 per il valore di € 5.591.674,00, possa, a distanza di 10 anni dall'acquisto ed in difetto di attività di manutenzione, essersi così rivalutato. Che la manutenzione sia mancata è ammesso dalla ricorrente (che ha giustamente evidenziato la non convenienza di investimenti in pendenza del giudizio di revocatoria della cessione, conclusosi nel 2017). Ma viene pure riferito dal perito, che dà ampiamente conto delle “problematiche e segni di degrado dovuti alla vetustà della costruzione e, presumibilmente, al venir meno di una costante manutenzione negli ultimi periodi di gestione della Antonio Merloni S.p.a. e poi nel periodo più recente di gestione della nuova proprietà” (pagg. 16-17 della perizia relativa all'immobile di S.Maria; pag. 15 della perizia relativa all'immobile di Maragone; pagg. 19-20 della perizia relativa all'immobile di Gaifana). Ed il silenzio dell'attestatore circa l'esorbitante discrepanza tra il prezzo di acquisto del 2011 (difeso dalla J.P. Industries S.p.a., secondo quanto dalla stessa riferito, nel corso di ben tre gradi di



giudizio avverso l'iniziativa giudiziale dei creditori ipotecari, determinati ad ottenere la revocatoria della cessione proprio a cagione del prezzo convenuto e ritenuto congruo dalla Cassazione con pronuncia del 2016) e gli appostamenti contabili del 2017, da un lato, e quello di vendita proposto in questa sede, dall'altro, collide con i principi di attestazione redatti dalla AIDEA e dal CNDC, i quali precisano che "laddove il Piano abbia un contenuto liquidatorio o si basi comunque su significative dismissioni di parti del patrimonio esistente (partecipazioni, immobili, ecc.), ... è opportuno che l'Attestatore, anche ricorrendo a perizie tecniche indipendenti redatte da soggetti terzi, si informi sulle recenti dinamiche dei volumi e dei prezzi scambiati". A tal riguardo va detto che, secondo quanto è dato desumere dalle perizie versate in atti, queste eccedono, e di molto, anche le stime predisposte dai c.t.p. e c.t.u. succedutisi nel corso del giudizio di revocatoria. Lo stimatore, ing. Cesare Greco, con un ragionamento francamente di difficile comprensione, dopo aver respinto le difformi valutazioni in quanto definite "eccessivamente prudenziali" (pag. 35 della perizia dell'immobile di Maragone; pag. 42 della perizia dell'immobile di Gaifana; pag. 40 della perizia dell'immobile di S. Maria) provvede a calcolare una media tra il valore determinato in sede di c.t.u. e quello dal lui stimato. Anche rispetto a tali discrepanze, l'attestatore nulla osserva. Va, ancora, evidenziato che le perizie dell'ing. Greco prescindono da ogni accertamento circa la regolarità urbanistica degli immobili, che si dà per accertata nella c.t.u. dell'ing. Callari. Di tale c.t.u., cui il perito rinvia, non vi è traccia in atti, né la stessa risulta esaminata dall'attestatore. Ma soprattutto le perizie dell'ing. Greco, e conseguentemente l'attestazione che li recepisce, espressamente rifuggendo i prezzi di vendita emergenti dall'analisi di mercato, in quanto ritenute come negativamente influenzate da quelle effettuate in sede esecutiva e fallimentare, muovono dal presupposto che la cessione dei beni di J.P. debba avvenire secondo le modalità di una privata contrattazione, con tempi lunghi al fine di selezionare i potenziali acquirenti (pag. 32 perizia S. Maria; pag. 34 perizia Gaifana; pag. 27 perizia Maragone). In tal modo, la perizia non solo si colloca al di fuori delle reali condizioni del mercato immobiliare nazionale e fabrianese che, per quanto non piaccia allo stimatore, sono senz'altro influenzate dalla copiosa disponibilità di immobili oggetto di procedure esecutive individuali e concorsuali, ma ignora anche le modalità di attuazione del piano, nell'ambito del quale nessuna contrattazione è prevista, né alcuna manifestazione di interesse all'acquisto risulta conseguita, prevedendosi espressamente che le vendite si svolgeranno secondo procedure competitive e, pertanto, con progressivi ribassi, in applicazione degli artt. 107 ss. l. fall., per giunta con riconoscimento alla conferitaria del diritto di prelazione rispetto a tutti gli immobili. Anche rispetto a tali radicali difformità tra la perizia ed il piano, l'attestazione nulla osserva, limitandosi a prendere atto delle difficoltà di cessione di immobili di così ampia estensione nelle attuali condizioni di mercato. E questo nonostante i già menzionati principi di attestazione redatti dalla AIDEA e dal CNDC precisino l'opportunità che "l'Attestatore verifichi che nel Piano sia menzionata la manifestazione di interessi di potenziali acquirenti o, quantomeno, l'indicazione del tipo di acquirenti ai quali il management intende rivolgersi". L'unica giustificazione fornita dall'attestatore in merito all'enorme rivalutazione del compendio immobiliare consiste nel riferito passaggio da criteri di funzionamento a quelli di liquidazione, con "conseguente adozione dei valori di liquidazione, per come disposto dal principio contabile OIC5" (pagg. 4 e 5 dell'attestazione). Se non fosse



che il principio OIC5, rispetto alla valutazione delle immobilizzazioni materiali espressamente dispone che “per i fabbricati industriali adibiti a magazzini o a stabilimenti, che sono atti ad usi specializzati, occorre anzitutto stabilire se si potrà trovare un acquirente che possa destinarli ai medesimi usi. In caso contrario, i liquidatori potranno orientarsi verso il valore di realizzo dell’area su cui i fabbricati sono stati edificati, al netto delle spese di demolizione”. E’ evidente che tali lacune e contraddizioni non possono non influire sull’ammissibilità della proposta concordataria, dovendosi ritenere un’attestazione carente come insufficiente a sopperire allo scopo sotteso all’art. 161, comma 3, l. fall.;

rilevato che tali considerazioni hanno trovato solo parziale e comunque non condivisibile chiarimento nelle precisazioni rese dall’attestatore ed allegate alla memoria del 05.03.2020. L’attestatore riferisce, all’esito di ulteriori accertamenti svolti in conseguenza dei rilievi del Tribunale di cui al decreto del 18.02.2020, che la stima è, in realtà, coerente tanto con i valori OMI, quanto con i prezzi di aggiudicazione riscontrati in sede esecutiva e con le proposte di vendita rinvenute sui siti internet. Premesso che né i prezzi di aggiudicazione considerati, né le offerte presenti sui siti immobiliari risultano documentate e pertanto verificabili dal Tribunale e, soprattutto, dai creditori, il collegio ribadisce che se gli abbattimenti connessi, tra l’altro, alla vetustà degli immobili, alla necessità di opere di riconversione, alla necessità di frazionamenti o, altrimenti, alle difficoltà di vendere immobili di siffatta estensione, all’esistenza di irregolarità urbanistiche, vengono operati su un prezzo unilateralmente determinato e ingiustificatamente contrastante con le perizie pregresse, con il prezzo di acquisto e con gli appostamenti di bilancio, la stima che ne risulta inevitabilmente annienta la rilevanza di siffatte problematiche, determinando un prezzo che non considera le peculiarità dei beni. In altri termini, e a mero titolo esemplificativo, è evidentemente inutile abbattere del 15% il prezzo di stima di un immobile in considerazione della difficoltà di collocamento sul mercato dello stesso, se il prezzo da abbattere viene previamente incrementato, ingiustificatamente, del 400% rispetto a quello di acquisto.

Osserva l’attestatore che il prezzo di acquisto del 2011, concernendo una cessione d’azienda, doveva intendersi influenzato dal badwill trasferito alla cessionaria congiuntamente al compendio immobiliare e che avrebbe determinato un abbattimento del valore effettivo degli immobili. Neppure con le osservazioni è stato prodotto l’atto di acquisto di cui si discute. E, pertanto, anche rispetto a tale profilo il Tribunale non può che confermare i rilievi in punto di carenza informativa in danno dei creditori. Ma è lo stesso attestatore a riferire che detto badwill non è stato oggetto di quantificazione in sede di cessione. Né evidentemente vi ha provveduto l’attestatore. Tuttavia, considerato che la cessione di un’azienda determina anche il trasferimento dei beni mobili, della proprietà intellettuale e dei contratti in corso, è evidente che il prezzo di 10 milioni di cui si discute, solo parzialmente era riferibile agli immobili e, pertanto, l’ingiustificato incremento della stima rispetto al prezzo di acquisto (e al più che coerente appostamento contabile) sarebbe ancora maggiore.

Infine l’attestatore riferisce che il principio OIC5, nella parte richiamata dal Tribunale, non sarebbe applicabile alla fattispecie in quanto da intendersi limitato a fabbricati destinati ad usi specializzati “quali potrebbero essere quelli di un molino, di una fonderia, di una cartiera, ecc.”.



Il Tribunale ribadisce che il principio OIC5 non consente di giustificare l'incremento del valore degli immobili di cui alla stima depositata. Il valore di realizzo delle immobilizzazioni materiali "può essere notevolmente superiore al costo esposto nel bilancio d'esercizio per l'influenza di fenomeni monetari e di mercato" ma, solo, limitatamente alle aree fabbricabili e ai fabbricati non industriali. Rispetto ai fabbricati industriali (anche adibiti a magazzini), il detto principio precisa, invece, "che occorre anzitutto stabilire se si potrà trovare un acquirente che possa destinarli ai medesimi usi. In caso contrario, i liquidatori potranno orientarsi verso il valore di realizzo dell'area su cui i fabbricati sono stati edificati, al netto delle spese di demolizione. Per le altre immobilizzazioni, che hanno anch'esse un mercato piuttosto ristretto, il realizzo può essere difficile ed oneroso, se non vi sono industrie analoghe che trovino conveniente il loro acquisto". In ogni caso, "i valori di realizzo saranno al netto degli eventuali costi di bonifica e di ripristino dei siti". Nel caso di specie, mentre è esclusa l'individuazione di potenziali acquirenti (non rinvenuti dalla ricorrente nonostante gli incessanti sforzi compiuti in corso di procedura e di cui si dà atto nel ricorso), è invece documentata, dalla perizia dell'Ing. Greco, l'esistenza negli opifici di piattaforme e vasche in cemento armato, centrali termiche, locali impiantistici, depuratori, impianti di distribuzione idrica, termica, di aria compressa, ecc. , "costituenti parti fisse ed inamovibili o, quantomeno, amovibili ma senza alcuna convenienza economica" (pag. 2 della perizia relativa agli impianti di Nocera Umbra; pag. 15 della perizia relativa all'immobile di Santa Maria; pagg. 2, 19 e 26 della perizia relativa agli impianti di Fabriano; pag. 18 perizia immobile Nocera Umbra). Si precisa che non si tratta di normali impianti di riscaldamento o idrici. Si tratta, invece, di strutture asservite al funzionamento dei macchinari di produzione degli elettrodomestici e, pertanto, tali da rendere gli opifici destinati ad usi specializzati. Dei costi di smantellamento o riconversione di tali strutture non si dà alcun conto nelle perizie.

In conclusione, l'attestazione, sulla scia della perizia e anche all'esito dei chiarimenti resi, è illogica e non motivata nella parte in cui afferma che un compendio immobiliare acquistato, congiuntamente all'azienda, nel 2011 al prezzo di € 10 milioni ed iscritto in bilancio al 31.12.2017 per il valore di € 5.591.674,00, possa, a distanza di 10 anni dall'acquisto ed in difetto di qualsivoglia attività di manutenzione, essersi rivalutato di oltre 40 milioni di euro;

ritenuto, da ultimo, che non vi è certezza circa l'ammontare dei crediti maturati anteriormente al deposito del ricorso ex art. 161, comma 6, l. fall. e di quelli, prededucibili, sorti successivamente, atteso che la proposta, il piano e tutta la documentazione allegata immotivatamente si riferiscono alla situazione patrimoniale accertata al 31.10.2019, data non coincidente né con quella di deposito del ricorso di concordato con riserva (come detto intervenuto il 01.07.2019), né con quella di deposito della proposta e del piano (28.01.2020). In proposito, vale la pena rammentare che, ai sensi dell'art. 184 l. fall., il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all'articolo 161 e tale riferimento è pacificamente esteso, in giurisprudenza, al deposito della domanda di concordato in bianco, atteso che con essa si determina la costituzione del rapporto processuale con il giudice e, prima ancora, l'instaurazione di un regime di controllo giudiziale sull'amministrazione e sui contratti pendenti ex art. 169-bis l.fall., oltre che uno statuto di relativa insensibilità del patrimonio alle iniziative di terzi ex art. 168



l.fall. e, come detto, di cristallizzazione dei debiti della massa (App. Torino, 31.08.2018; App. Firenze 27.06.2016; Trib. Bolzano 05.04.2016). Pertanto, la data di riferimento per l'individuazione dei crediti da soddisfare con la proposta concordataria doveva essere quella del 01.07.2019, fermo il deposito di una situazione patrimoniale aggiornata onde fornire evidenza dei crediti prededucibili maturati nel corso della prosecuzione dell'attività. Una situazione patrimoniale che si arresta a tre mesi prima del deposito della proposta e del piano, allorché, pacificamente, l'attività era ancora in corso, non fornisce evidenza alcuna dei crediti prededucibili in concreto maturati successivamente a tale data. Mentre, come detto, ingenera confusione nell'accertamento di quelli anteriori, con ovvie ripercussioni sia sulla verifica del tribunale, sia sull'informativa ai creditori. Con le osservazioni del 05.03.2020, la ricorrente ha obiettato che i crediti prededucibili erano stati individuati nell'elenco dei creditori allegato alla proposta (allegato 6). Il Tribunale rileva che anche detto elenco risulta aggiornato al 31.10.2019;

ritenuto, in conclusione, che la proposta di concordato depositata dalla J.P. Industries S.p.a. in data 28.01.2020 è inammissibile;

visto l'art. 162 l. fall.,

DICHIARA

l'inammissibilità della proposta di concordato preventivo depositata da J.P. INDUSTRIES S.P.A. in data 28.02.2020.

Ancona, il 12.03.2020

Il Giudice estensore
Giovanna Bilò

Il Presidente
Pierfilippo Mazzagrecò

